DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 maggio 1986

relativa al versamento degli anticipi e alla fissazione del contributo comunitario per i premi concessi per l'abbandono definitivo di talune superfici vitate

(86/273/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 777/85 del Consiglio, del 26 marzo 1985, relativo alla concessione, per le campagne vitivinicole 1985/1986 — 1989/1990, di premi di abbandono definitivo di talune superfici vitate [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 3775/85 [2], in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando che le domande di versamento degli anticipi e gli elenchi dei premi di abbandono definitivo pagati, destinati a fissare annualmente il contributo comunitario, che devono essere presentati dagli Stati membri al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione orientamento, devono contenere una serie di dati che consentano di verificare che le spese sono conformi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 777/85 e del regolamento d'applicazione (CEE) n. 2475/85 della Commissione [3];

considerando che, per un controllo efficace, gli Stati membri devono tenere a disposizione della Commissione i documenti giustificativi per un periodo di tre anni dopo l'ultima fissazione del contributo comunitario;

considerando che, per consentire il versamento degli anticipi di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 777/85 è necessario precisare le modalità e le procedure in materia;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato del FEAOG,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

le domande di anticipo presentate in relazione alle spese imputabili al FEAOG, sezione orientamento, di cui all'articolo 11, paragrafo 3, e articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 777/85 devono essere conformi alla tabella di cui all'allegato I.

Articolo 2

1. Gli anticipi del FEAOG, sezione orientamento, sono al massimo pari all'importo della partecipazione comunitaria al finanziamento delle spese previste durante l'anno di riferimento.

2. Gli anticipi che non vengono utilizzati durante l'anno per il quale sono stati versati, saranno dedotti dagli anticipi che devono essere versati per l'anno successivo.

3. Gli anticipi relativi all'anno successivo non possono essere versati prima che sia stato presentato alla Commissione l'elenco di cui all'articolo 3, paragrafo 1, relativo ai premi d'abbandono definitivo pagati.

Articolo 3

1. L'elenco di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 777/85, relativo ai premi di abbandono definitivo pagati nel corso di un anno, deve essere conforme alle tabelle di cui agli allegati II e III della presente decisione.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, unitamente al primo elenco dei primi d'abbandono definitivo pagati, i testi delle disposizioni nazionali d'applicazione e delle istruzioni amministrative nonché i formulari o qualsiasi altro documento relativo alla gestione dell'azione.

Articolo 4

Gli Stati membri tengono a disposizione della Commissione, per un periodo di tre anni successivo all'ultima fissazione del contributo comunitario, tutti i documenti giustificativi o la copia certificata conforme all'originale dei documenti in loro possesso, in base ai quali i premi previsti dal regolamento (CEE) n. 777/85 sono stati decisi e le domande di anticipo e gli elenchi dei premi sono stati elaborati.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

---

[1] GU n. L 88 del 28. 3. 1985, pag. 8.
[2] GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 39.
[3] GU n. L 234 del 31. 8. 1985, pag. 80.

ALLEGATO I

Domanda di pagamento di anticipo per l'anno 19.. nel quadro del regolamento (CEE) n. 777/85 relativo alla concessione di premi di abbandono definitivo di talune superfici vitate

Unità amministrative	Numero di beneficiari previsto	Superfici interessate previste (in ha/a/ca)	Importo complessivo delle spese imputabili previste dallo Stato membro (moneta nazionale) (1)	Importo dell'anticipo chiesto dallo Stato membro (moneta nazionale) (2)
1	2	3	4	5
Totale				
		Anticipo non utilizzato, riportato dall'anno precedente		
		Importo dell'anticipo chiesto		

(1) Tenuto conto dell'eventuale riduzione o maggiorazione dei premi di cui all'articolo 6, paragrafo 1 o all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 777/85.

(2) Importo pari al massimo al 50 % dell'importo della colonna 4.

È confermato che :

— le domande per la concessione del premio d'abbandono definitivo sono state presentate anteriormente al 31 dicembre dell'anno precedente e contengono le indicazioni e i documenti giustificativi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) 2475/85. Tuttavia, per quanto concerne la Spagna e il Portogallo, le domande per la concessione del premio per la campagna 1985/1986 devono essere presentate anteriormente al 28 febbraio 1986. La procedura di evasione delle domande di aiuto è conforme alle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2475/85 ;

— l'anticipo chiesto riguarda le superfici di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 777/85 esclude le superfici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del medesimo regolamento ;

— se devono essere concessi dei premi per superfici classificate nella categoria 1, sono rispettate le condizioni previste all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2475/85, ferme restando le disposizioni specifiche applicabili alla Spagna ;

— la concessione del premio è subordinata alle condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 777/85 ;

— i richiedenti hanno assunto l'impegno di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 777/85 ;

— gli importi dei premi previsti corrispondono, secondo i casi, agli importi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, paragrafo 1 bis e paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 777/85 e sono state rispettate le disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del citato regolamento ;

— gli stanziamenti necessari per la partecipazione finanziaria nazionale sono disponibili e saranno versati ai beneficiari durante l'anno per il quale sono stati chiesti gli anticipi ;

— gli anticipi saranno messi a disposizione dei beneficiari entro la fine dell'anno. All'atto del versamento del premio di abbandono definitivo, i beneficiari saranno debitamente informati della quota di stanziamenti proveniente dalla Comunità (una nota informativa sulla procedura prevista in materia è allegata alla presente domanda).

Timbro e firma
dell'autorità competente

ALLEGATO II

ELENCO DEI PREMI D'ABBANDONO DEFINITIVO PAGATI

Relazione concernente l'utilizzazione degli anticipi versati per l'anno 19.. nel quadro del regolamento (CEE) n. 777/85 relativo alla concessione di premi di abbandono definitivo di talune superfici vitate

Unità amministrative	Numero di beneficiari	Superfici interessate (in ha/a/ca)	Importo complessivo delle spese imputabili previste dallo Stato membro (moneta nazionale) (1)	Partecipazione chiesta al FEAOG (moneta nazionale) (2)
1	2	3	4	5
Totale				
		Importo dell'anticipo disponibile per l'anno in corso		
		Importo dell'anticipo non utilizzato da riportare all'anno successivo / o importo del saldo da rimborsare		

(1) Tenuto conto dell'eventuale riduzione o maggiorazione dei premi, di cui all'articolo 6, paragrafo 1 o all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 777/85.

(2) Importo pari al massimo al 50 % dell'importo della colonna 4.

È confermato che :

— il premio è stato concesso per l'abbandono definitivo della viticoltura sulle superfici di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 777/85 ;

— se sono stati concessi dei premi per superfici classificate nella categoria 1, rispettate le condizioni di concessione previste all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2475/85, ferme restando le disposizioni specifiche applicabili alla Spagna ;

— il premio non è stato concesso per le superfici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 777//85 ;

— per i premi concessi per superfici che producono uve da vino, la determinazione della resa per ettaro di queste superfici è stata effettuata conformemente a quanto disposto all'articolo 3, paragrafo 2, quarto trattino del regolamento (CEE) n. 2475/85 ;

— la concessione del premio è subordinata alle condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 777/85 ;

— lo Stato membro ha verificato che gli impegni e le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 3 sono stati rispettati ;

— gli importi dei premi corrispondono, secondo i casi, agli importi previsti all'articolo 2, paragrafo 1, paragrafo 1 bis e paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 777/85 e sono state rispettate le disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del citato regolamento ;

— i conduttori che hanno beneficiato del premio d'abbandono definitivo non possono in seguito beneficiare degli aiuti previsti all'articolo 4 dal regolamento (CEE) n. 797/85 e dal regolamento (CEE) n. 458/80 per la realizzazione di azioni di ristrutturazione nel quadro di operazioni collettive ;

— i premi d'abbandono definitivo sono stati pagati al più tardi alla fine dell'anno civile successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda di premio, esclusi i casi in cui si applica l'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, primo trattino, sempreché il richiedente abbia provato che l'estirpazione ha effettivamente avuto luogo.

Timbro e firma
dell'autorità competente

ALLEGATO III

Recuperi effettuati durante l'anno civile 19.. per i premi pagati in base al regolamento (CEE) n. 777/85

Unità amministrative	Numero di aziende interessate	Se del caso, riferimenti al regolamento (CEE) n. 283/72	Superfici interessate (in ha/a/ca) (1)	Spese imputabili recuperate (moneta nazionale) (1)

(1) Per i casi oggetto di una comunicazione ai sensi del regolamento (CEE) n. 283/72, queste informazioni dovranno essere indicate singolarmente.